



COMUNE DI CAMAIORE

PROVINCIA DI LUCCA

**CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E MEDICO COMPETENTE DI
CUI AL D.LGS. 81/2008 DA ESPLETARSI PER L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI CAMAIORE**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Procedimento, Visti:

- il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- il D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008;
- il D.Lgs. n. 106 del 3/08/2009;

predispone il seguente Capitolato Prestazionale per il conferimento dell'incarico di 'Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione' – 'Medico Competente sorveglianza sanitaria ed attività connesse', ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., come riportato nell'allegato II del dettato normativo, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, presso il Comune di Camaiore per il triennio 2019/2021.

2. L'incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs.81/08, aggiornato ed integrato dal D. Lgs. 106/09; in particolare è richiesta lo svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33 del medesimo D.Lgs. 81/2008.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nell'incarico lo svolgimento delle seguenti attività:

ATTIVITA' PREVISTA DA R.S.P.P.

1. Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;

2. Redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.Lvo 81/2008 , e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;

3. Redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;

4. Redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;

5. Revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;

6. Informazione e formazione ai dipendenti dell'ente di cui all'art. 36-37 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

7. Partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico competente , ai dirigenti e ai RLS;

8. Promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'articolo art. 35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

9. Sopralluoghi presso tutte le strutture dell' Ente

10. Effettuare almeno due visite con cadenza semestrale di sopralluogo per il controllo dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipanico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) e annotazione sul Registro di Controllo da predisporre per ogni singolo edificio;

11. Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività

- 12.** Parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori
- 13.** Consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo
- 14.** Invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza
- 15.** Predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- 16.** Assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza
- 17.** Assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro
- 18.** aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno.
- 19)** aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l'esposizione del personale, per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
- 20)** aggiornamento dell'esposizione del personale al rischio vibrazioni redazione della certificazione del livello di esposizione a vibrazioni del personale e della certificazione relativa alle emissioni di vibrazioni delle macchine;
- 21)** redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro compresa l'elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno.
- 22.** corso di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza (n° 3corsi/anno in loco)
- 23.** corso di formazione/informazione dipendenti comunali in materia di primo soccorso (n° 2 corsi/anno) (ORGANIZZATI DA M.C.);
- 24.** eventuali corsi di formazione per borse lavoro, tirocini (n° 3 corsi/anno in loco)
- 25.** formazione ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, predisposto ai sensi dell'art. 161comma 2bis del D.to Lvo 81/2008, aente ad oggetto "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e opposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"
- 26.** corso di aggiornamento per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza"RLS"(n° 1 corso/anno in loco);
- 27.** corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti (n°2 corsi/anno in loco)
- 28.** corso di aggiornamento per lavoratori, dirigenti, preposti (n° 8 corsi in loco)
- 29.** partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- 30.** Controllo dell'esecuzione del programma di miglioramento presentato all'Usl territoriale competente
- 31.** Relazione semestrale sullo stato della sicurezza con suggerimento degli interventi più urgenti da attuare
- 32.** Redazione e/o revisione parziale del piano delle misure preventive e protettive di cui all'art.28,comma 2 del D. Lgs n. 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure; il monitoraggio del programma di attuazione degli interventi per la sicurezza ed il controllo periodico del rispetto delle misure di prevenzione e protezione;
- 33.** Valutazione legionellosi ai sensi titolo X art.15-18 del titolo Primo D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii per gli edifici soggetti;
- 34.** Eventuali ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

Tutte le operazioni sopra indicate devono essere effettuate per ogni luogo di lavoro e dovranno essere ripetute in caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni, senza che questo sia motivo per l'impresa di pretendere maggiori compensi.

ATTIVITA' PREVISTA DA M.C.

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- c) Corso di formazione per addetti primo soccorso per lavoratori/dirigenti/ preposti (n°3 corsi/anno in loco)

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Le visite mediche di cui ai punti precedenti non possono essere effettuate:

- a) per accettare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche di cui a punto precedente, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. 81/2008, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 81/2008.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui ai punti precedenti, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente periodo, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

L'affidatario, dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dai Dirigenti preposti alle Funzioni di "Datore di Lavoro", e con il Dirigente del Servizio Gestione del Personale. L'affidatario dovrà svolgere la propria attività in autonomia presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e comunque laddove fosse necessaria la sua presenza per l'effettuazione delle prestazioni richieste

Modalità espletamento della prestazione

Il Medico Competente dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie, coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla generalità dei dipendenti del comune di Camaiore inoltre dovrà elaborare il calendario

degli accertamenti previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., comunicarlo al Servizio Gestione del Personale che provvederà alla convocazione dei dipendenti.

Il Medico Competente provvederà a redigere un calendario sanitario annuale, con l'indicazione degli accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, che risultano essere:

1. alla data odierna, almeno 200 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. tutti i dipendenti che nella vigenza del presente contratto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto a tempo indeterminato;
3. tutti i lavoratori che nella vigenza del presente contratto svolgeranno incarico a favore del Comune di Camaiore, con qualunque tipologia di contratto;

Il medico competente:

- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 D.Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il Datore di lavoro:

- fornirà all'RSPP tutte le informazioni e la documentazione riguardanti le sedi, gli impianti, i macchinari e le attrezzature, i prodotti, così come l'organigramma, l'assetto e i processi organizzativo - gestionali, i nominativi dei dipendenti, degli addetti alle emergenze, i fornitori, le committenze e quant'altro ritenuto necessario;
- consentirà al medesimo RSPP l'accesso alle sedi, agli impianti ed a quant'altro ritenuto necessario.

Modalità di effettuazione delle visite mediche

Il Medico Competente per l'effettuazione delle visite mediche dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- Eseguire gli accertamenti periodici entro l'anno di riferimento;
- Evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 10 gg.;
- Effettuare entro 5 giorni, le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- Informare tempestivamente i Datori di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.

Sarà cura dell'Ente trasmettere all'affidatario, gli elenchi del personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni e cambi di mansione e quant'altro necessario allo svolgimento delle funzioni.

Il Medico Competente, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni dei rischi e dei pareri di competenza.

Di ogni visita dovrà redigere apposito verbale con indicate le conclusioni tratte, sottoscritto dal Medico stesso, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Datori di lavoro.

Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 81 citato.

Art.2 ELABORATI

Tutti gli elaborati connessi alle attività indicati nei precedenti articoli dovranno essere forniti, in duplice copia, su supporto cartaceo e digitale compatibili con programmi Microsoft Office.

Il professionista si impegna ad introdurvi tutte le modifiche che saranno suggerite dai diversi Datori di Lavoro e dai referenti del Comune provvedendo ad effettuare le variazioni e a consegnare gli elaborati corretti. Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte che saranno necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.

Art. 3 – DURATA DELL'INCARICO, ORGANICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LUOGHI DI LAVORO

1. La durata del servizio è fissata in tre anni a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione., con possibilità di rinnovo se consentito dalla legge.
2. In via puramente indicativa, si dà atto che l'attuale organico del "Comune" si compone di n. 189 dipendenti a tempo indeterminato e 13 dipendenti a tempo determinato, operanti in settori riconducibili ai seguenti ambiti: personale amministrativo, personale tecnico-amministrativo, personale tecnico addetto a servizi e manutenzioni varie, personale del corpo di polizia municipale;
3. L'incarico di 'Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione' – 'Medico Competente' si svolgerà presso i seguenti edifici in proprietà/disponibilità del Comune di Camaiore:
 - ◆ **Palazzo COMUNALE** – Piazza S. Bernardino - Camaiore
 - ◆ **Palazzo TORI MASSONI** – Via V. Emanuele - Camaiore
 - ◆ **Palazzina ex ECA** – Piazza S. Bernardino – Camaiore
 - ◆ **Ufficio Anagrafe** – Via XX Settembre - Camaiore
 - ◆ **Comando Polizia Municipale** – Viale Oberdan - Camaiore
 - ◆ **Palazzina OOPP e AMBIENTE** – Viale Oberdan - Camaiore

- ◆ **Teatro COMUNALE** – Via V. Emanuele – Camaiore
- ◆ **Sala “B. BIANCHI”** – Via delle Muretta – Camaiore
- ◆ **Cascinale ex MARIOTTI** – Via Menotti ang. Via XVII Settembre - Camaiore
- ◆ **Magazzino Operai** – Via della Serra - Camaiore
- ◆ **Officina Comunale e Magazzini** – Via Provinciale - Camaiore
- ◆ **Archivio Comunale** – Via XX Settembre - Camaiore
- ◆ **Archivio e Garage Polizia Municipale** – Via Bellosuardo – Camaiore
- ◆ **Centro Polifunzionale Seimiglia** – Fraz. Orbicciano Camaiore
- ◆ **Uffici distaccati** – Piazza Romboni – Capezzano Pianore - Museo Jeckson
- ◆ **Villa Emilia** – Via Gigliotti Lido di Camaiore
- ◆ **Villa Murabito** – Fraz. Casoli Camaiore
- ◆ **Asilo Nido** – Via Toti – Camaiore
- ◆ **Asilo Nido** – Via del Paduletto – Lido di Camaiore
- ◆ **Asilo Nido** – Via Trieste – Lido di Camaiore
- ◆ **Edificio via boschi**
- ◆ **Uffici distaccati c/o Ospedale Viale Oberdan Camaiore**
- ◆ **Ex scuola Nocchi**
- ◆ **Ex scuola Pedona**

Si riferisce che l'elenco risulta meramente indicativo, il servizio dovrà essere svolto su tutti gli immobili di competenza comunale

Inoltre, il “Professionista” o “Ditta” si impegna ad espletare il servizio in questione, compresa la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche nell’eventualità il “Comune” utilizzasse nuove strutture, oltre quelle elencate sopra, quali luoghi di lavoro e assumesse nuovi dipendenti, oltre a quelli sopra.

Art. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

A.L’importo a base d’asta complessivo per i tre anni per **ATTIVITA’ DI RSPP**, con possibilità di rinnovo se consentito dalla legge, è pari a **€ 30.000,00(trentamila/00)** oltre oneri previdenziali e I.V.A.

B.L’importo a base d’asta complessivo per i tre anni per **ATTIVITA’ DI MC**, con possibilità di rinnovo se consentito dalla legge, è pari a **€ 24.000,00(ventiquattromila/00)** oltre oneri previdenziali.

L’eventuale aumento e/o diminuzione del numero dei dipendenti dell’Ente non comporterà alcun adeguamento dell’importo.

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio. La diminuzione di prestazioni legate ad eventuali dismissioni di luoghi di lavoro a fronte di esternalizzazioni di servizi potranno essere compensate dalla costruzione/individuazione di nuovi luoghi di lavoro o, qualora ciò non si verificasse, da altre prestazioni concordate con il datore di lavoro

Art. 5 – PAGAMENTI

Il pagamento per il servizio in questione verrà corrisposto, con cadenza semestrale, posticipate, di pari importo, entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare documento fiscale. Il pagamento sopra citato viene considerato remunerativo a tutti gli effetti e non è suscettibile, per tutta la durata del contratto, di modifiche e pertanto il “Professionista” o “Ditta”, dichiara di accettarlo e di impegnarsi, con la sottoscrizione del contratto, a nulla pretendere oltre tale somma. Le spese per tutti gli accertamenti ordinari (da protocolli sanitari) e per quelli

specialistici (non previsti dai protocolli sanitari, ma ritenuti necessari in casi particolari dal medico competente, al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione), saranno a carico dell'affidatario.

Il pagamento resta subordinato all'invio da parte della ditta aggiudicataria della relativa fattura elettronica. Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. A tale scopo l'operatore economico affidatario si impegna, entro 15 gg. dalla stipula del contratto, a comunicare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Pietrasanta uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermorestando quanto previsto dal comma 5 della l. n. 136/2010, alle commesse pubbliche, dove il Comune di Canmaioore effettuerà i pagamenti dovuti all'appaltatore. Tutti i movimenti finanziari saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

In tutti i casi in cui i pagamenti siano eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, ciò comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il pagamento dell'importo dovuto avverrà mediante determinazione del Responsabile del Servizio, dopo avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni

L'ente appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nelle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a mesi tre dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti dell'operatore economico, dipendenti dal contratto in corso con l'Ente appaltante. Se tali risultassero insufficienti, si agirà sulla cauzione.

Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e 2, e art. 46 del D.Lvo 50/2016 ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all'art. 83 del D.Lvo 50/2016.

Oltre che all'articolo sopracitato si applicano, per le fattispecie in essi previste e se del caso, gli artt. 47 e 48 del Codice.

Si precisa che non essendo prevista nessuna differenziazione tra prestazione principali e prestazioni secondarie, è ammessa, nel caso in cui l'operatore economico singolo volesse ricorrervi, la sola partecipazione di RTI orizzontali.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del Dlgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara dei concorrenti sarà comprovata dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b).

Qualora partecipi una società e le figure professionali non siano dipendenti della società o non facciano parte della compagine societaria, la società dovrà partecipare, con la figura professionale mancante, in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti professionali devono essere posseduti dai professionisti designati, sulla base della prestazione assunta, tenendo presente che la

mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di R.S.P.P., nonchè eseguire il servizio medesimo.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti idoneità professionale ex art. 83 comma 2 e comma 3 D.Lgs 50/16:

-Essere iscritto alla C.C.I.A.A., ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini professionali per l'attività nel settore dei servizi indicato nel presente bando;

In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo Albo, e se sociali anche al relativo ed apposito Albo Regionale.

Il requisito suddetto deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici.

b)- Requisiti economici – finanziari ex art.83, comma 4 e comma 5 del D.Lgs50/2016):

Il concorrente dovrà:

- aver conseguito nell'ultimo triennio (2016-2018), un fatturato specifico minimo, al netto IVA, riferito al settore oggetto dell'appalto e realizzato nell'ultimo triennio, almeno pari all'importo stimato dell'appalto (euro 56.700,00);
- fornire attestazione della sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

c)- Requisiti di capacità tecnico- professionale) -RSPP: (art.83, comma 6 del D.lgs50/2016

L'incaricato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
- essere abilitato allo svolgimento di RSPP, per il macro settore di attività ATECO 8 (Pubblica amministrazione, istruzione), secondo lo schema di formazione del D.Lgs. 195/03, all.1, tab. A4;
- aver ricevuto nel quinquennio precedente (2014-2018) alla pubblicazione dell'avviso, incarico analogo, presso aziende pubbliche e/o private, che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o maggiore a n.150.
- impegnarsi ad avere la disponibilità delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie allo svolgimento delle indagini previste dall'incarico, compresa l'adeguata dotazione informatica;
- essere abilitato anche quale formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e/o essere supportato da una seconda figura, sempre ricompresa nel proprio organico, abilitata o tramite la costituzione di RTP.

c.1)-Requisiti tecnico professionali MC:

L'incaricato dello svolgimento del Servizio medico Competente e sorveglianza sanitaria dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- impegnarsi ad avere la disponibilità delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie allo svolgimento delle indagini previste dall'incarico, compresa l'adeguata dotazione informatica;
- impegnarsi ad avere, in caso di aggiudicazione, disponibilità di un locale da adibire a studio medico, situato nel Comune di Camaiore (LU)..

In caso di società detti requisiti dovranno essere posseduti dal professionista designato il quale dovrà essere dipendente del soggetto richiedente o far parte della compagine societaria;

In caso di RTC il soggetto individuato per la nomina di RSPP, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti deve essere ricompreso nell'organico della mandataria.

Art. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente servizio sarà effettuata utilizzando come metodo di gara la procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso di manifestazione d'interesse e avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il maggior punteggio, attribuito in base ai criteri di valutazione sotto indicati.

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016, sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione dalla Regione Toscana.

Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione dei lavori verrà effettuata sulla base dei seguenti fattori ponderali ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti, così suddivisi:

ELEMENTI	FATTORI PONDERALI
A criteri di valutazione di natura qualitativa (offerta tecnica)	70
B criteri di valutazione di natura quantitativa (offerta economica)	30
TOTALE	100

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA (massimo punti 70):

La Commissione di gara valuterà l'offerta di ciascun concorrente sulla base dei seguenti criteri:

1) ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 20 PUNTI

1.a) CURRICULUM VITAE

Esperienze professionali, maturate esclusivamente in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con particolare riguardo agli Enti Pubblici per il quale il punteggio sarà assegnato in relazione alla durata di ciascun incarico ed al tipo di Ente come di seguito specificato:

DURATA INCARICO PRESSO ENTI PUBBLICI (CURRICULUM PROFESSIONALE MATERATO)	AMMINISTRAZIONI COMUNALI E SUE AZIENDE IN HOUSE	COMPARTO SCUOLE
MAGGIORE di 6 ANNI SINO A 11 ANNI	Punti 1 per ogni anno max 5 punti	Punti 0.5 per ogni anno
SUPERIORE AD 11 SINO A 15 ANNI	Punti 1.25 per ogni anno max 5 punti	Punti 0.62 per ogni anno
SUPERIORE A 16 ANNI	Punti 5	Punti 2.5

1.b) CERTIFICAZIONI ISO

Possesso delle certificazioni ISO, per il quale il punteggio sarà assegnato come di seguito specificato:

POSSESSO CERTIFICAZIONI ISO	PUNTI
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001	2.5
CERTIFICAZIONE UNI ISO 29990	2.5

Si procederà quindi alla riparametrazione dei punteggi conseguiti attribuendo:

- 20 punti al concorrente che, con riferimento ai suddetti criteri, otterrà il miglior punteggio complessivo "Pm";
- "y" punti agli altri concorrenti, applicando la seguente formula:

$$y = (P/Pm) * 20$$

in cui:

- P rappresenta il punteggio dell'i-esimo concorrente
- Pm rappresenta il punteggio massimo raggiunto dallavalutazione sopra specificata.

3. Il punteggio di cui alla lettera **a)** del presente articolo sarà valutato solamente sulla base della dichiarazione di possesso dei requisiti di servizi prestati dal professionista che svolgerà personalmente l'incarico di RSPP. Pertanto nel caso delle Società o dei Consorzi ,etc, il punteggio sarà attribuito in base al curriculum del soggetto individuato per svolgere l'incarico; nessun punteggio sarà assegnato per incarichi/curricula svolti da soggetti del gruppo in candidatura non designati quali esecutori dell'incarico.

2) PROPOSTA METODOLOGICA 40 PUNTI

Si chiede l'elaborazione di una proposta metodologica dettagliata che sarà valutata sulla base dei seguenti elementi: puntualità ed esaustività della proposta, completezza del piano operativo metodologico, non solo per concertazione, impegno lavorativo e risorse, ma anche per quanto ritenuto vantaggioso ed innovativo per la realizzazione ottimale delle competenze di cui all'art. 1 lettere A) e B) e dell'art.8 del presente capitolo, oltre a quelle rivolte alla relazione /interazione con i Datori di Lavoro del Comune di Camaiore, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione della proposta metodologica e l'attribuzione del punteggio avverranno come di seguito:

- Assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base degli elementi di valutazione sopra specificati, sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Giudizio	Coefficiente attribuito
Ottima	1
Più che adeguata	0,75
Adeguata	0,50
Parzialmente adeguata	0,25
Inadeguata	0

- Calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascuna proposta metodologica;

- Attribuzione del punteggio massimo (punti 40) alconcorrente che avrà conseguito il valore medio massimo;

- Assegnazione di un punteggio "y" agli altri concorrenti con l'applicazione della seguente formula:

$$y = (P/Pm) * 40$$

in cui:

- P rappresenta il punteggio dell'i-esimo concorrente
- Pm rappresenta il punteggio massimo raggiunto dallavalutazione sopra specificata.

4. A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la Proposta metodologica di cui alla lettera **b**) del presente articolo dovrà essere unica e non dovrà, nel suo complesso, superare il numero di 3 pagine in formato A4.

La medesima dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal Candidato RSPP singolo e - nel caso di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, di società di consulenza ovvero di società che abbiano al loro interno almeno un tecnico avente tutti i requisiti richiesti dal presente - anche dal legale rappresentante delle medesime.

B. CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA (massimo punti 30)

1. L'offerta economica sarà data dalla somma dei ribassi percentuali di:

A. OFFERTA ECONOMICA RSPP

B. OFFERTA ECONOMICA MC

L'attribuzione del punteggio avverrà come di seguito specificato:

- 1) 30 punti all'offerta più bassa
- 2) "x" punti alle altre offerte calcolati nel seguente modo:

$$x = (Ob/O)^* 30$$

in cui O rappresenta il valore dell'offerta e Ob rappresenta il valore dell'offerta più bassa.

Art. 9 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio. La diminuzione di prestazioni legate ad eventuali dismissioni di luoghi di lavoro a fronte di esternalizzazioni di servizi potranno essere compensate dalla costruzione/individuazione di nuovi luoghi di lavoro o, qualora ciò non si verificasse, da altre prestazioni concordate con il datore di lavoro.

Art. 10 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO

1. Il conferimento dell'incarico sarà formalizzato congiuntamente all'adozione di apposita determinazione da parte del Responsabile del Procedimento, **previa verifica dei requisiti di partecipazione e delle dichiarazioni rese**. Entro il termine perentorio di dieci giorni consecutivi dalla notizia del conferimento dell'incarico, il contraente selezionato dovrà far pervenire all'Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione dell'incarico.

In caso di mancata accettazione si procederà allo scorimento della graduatoria.

2. L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento;

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto della presentazione della candidatura.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell’incaricato nella struttura organizzativa dell’Ente;

4. L’Ente si riserva di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto d’incarico, verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti; nel caso in cui una verifica dia esito negativo, si procederà a revoca dell’appalto.

Art. 11 - GARANZIE

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune di Camaiore, copia di polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, a copertura di tutti i danni che i suoi collaboratori o persone di cui la stessa debba rispondere, possono provocare a terzi (compreso il Comune, i suoi dipendenti e gli utenti del servizio) nello svolgimento delle attività descritte nel presente capitolo, con un massimale non inferiore a 1 (un) milione di Euro.

L’aggiudicatario dovrà, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, costituire prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale per mezzo di fideiussione bancario o assicurativa. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 12 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Per consentire di monitorare l’andamento delle attività, l’aggiudicatario si impegna a:

1) Attività di Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)

- Trasmettere ogni 4 mesi una relazione riassuntiva delle attività svolte;
- Redigere apposito verbale in occasione di sopralluoghi, in cui vengano evidenziate le problematiche rilevate e le soluzioni idonee alla risoluzione del problema, da sottoporre al Datore di Lavoro/Dirigente di riferimento;
- Partecipare alle riunioni periodiche, il cui calendario sarà definito dal Dirigente di riferimento
- Trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte entro il 30 gennaio di ogni anno solare.

2) Attività di medico competente, sorveglianza sanitaria ed attività connesse

- Trasmettere mensilmente un report ed una relazione riassuntiva sulle attività svolte nel periodo di riferimento;
- Partecipare alle riunioni periodiche, il cui calendario sarà definito dal Dirigente di riferimento
- Trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte entro il 30 gennaio di ogni anno solare.

Art. 13 – OBBLIGHI E PENALITA'

In caso di inadempienza dei compiti previsti dal servizio a carico del R.S.P.P. e del MEDICO, di cui all’art. 1, nessuno escluso, il “Comune” avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a

mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. Tale situazione comporterà il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare allo/a stesso/a, senza che questo/a possa niente pretendere o eccepire.

Se, senza giustificato motivo, il “Professionista” o il tecnico incaricato dalla ”Ditta” revocasse unilateralmente il presente contratto, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto allo/a stesso/a nessun importo relativo all’annualità in corso e il “Comune” potrà fare rivalsa sul “Professionista” o sulla ”Ditta” per eventuali danni causati da tale rescissione.

Non è prevista la sostituzione del tecnico incaricato a svolgere le mansioni di R.S.P.P. per tutto il triennio; pertanto, il venir meno a tale servizio comporterà la risoluzione del contratto, e di conseguenza non verrà corrisposto nessun compenso relativo all’annualità in corso mentre il “Comune” potrà fare rivalsa sul “Professionista” o sulla ”Ditta” per eventuali danni causati da tale situazione.

Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti dall’art. 9 del presente capitolo speciale d’appalto, al Professionista aggiudicatario o alla Ditta sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00 EURO) per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze di cui allo stesso art. 9. Qualora nel corso dell’appalto, si verificassero più di tre ritardi e/o inadempimenti, l’Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto senza bisogno di diffida e costituzione in mora, e di provvedere alla riaggiudicazione dei servizi in danno all’incaricato inadempiente, sempre con la riserva di ogni altro diritto o azione.

Art. 14 – SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove Convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 15 – PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI

Il personale e i mezzi che saranno impiegati dovranno essere assicurati secondo le norme vigenti, sollevando l’Ente da ogni responsabilità.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione e con il curriculum saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nonché del provvedimento di conferimento dell’incarico e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso al procedimento di gara.

3. Titolare del trattamento è il Comune di Camaiore.

4. Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento. Il concorrente presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte del Comune di Cremona, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, per le finalità della gara e di quelle connesse all’esecuzione del contratto. I dati personali raccolti

saranno diffusi mediante pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge e potranno essere comunicati, qualora richiesto, alle Autorità competenti per l'acquisizione degli accertamenti dovuti con riguardo a taluni dei presupposti per la sottoscrizione del contratto.

5. La procedura di affidamento sarà espletata sulla piattaforma telematica Sintel ed il bando di procedura aperta sarà altresì pubblicato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – SUBAPPALTO E/O CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
 2. E' fatto divieto affidare in subappalto le attività oggetto di affidamento.
 3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
- Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi espressamente previsti specificati nel presente capitolato speciale d'appalto, il contratto può essere risolto nei casi previsti dagli artt. 108 del d.lgs 50/16 e ss.mm. ed integrazioni. Nei casi di risoluzione del contratto, l'ente appaltante provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, all'operatore economico affidatario, un termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che l'operatore economico affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente appaltante dà atto dell'intervenuta risoluzione.

Nei casi di cui al precedente comma, l'ente appaltante procede all'incameramento della cauzione ed alla richiesta dei danni conseguenti all'eventuale ripetizione della procedura concorsuale, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

L'operatore economico affidatario resta comunque tenuto, su richiesta dell'ente appaltante, a garantire la prosecuzione dell'appalto ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto di subentro del nuovo fornitore.

Art.18 CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Dlgs sopra citato, vale a dire:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- (oppure) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, secondo periodo, l'importo garantito da tale cauzione o fideiussione è fissato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico deve presentare in sede di gara copia conforme all'originale delle relative certificazioni

La garanzia deve obbligatoriamente prevedere in modo espresso:

- i dati identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto);
- "la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune";
- estensione della durata della garanzia per il periodo di 1 (uno) anno dalla cessazione del rapporto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio (verifica di conformità), fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. Si applica in ogni caso l'art. 103, comma 5, del Dlgs 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'operatore economico affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Pietrasanta, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 20 STIPULA DEL CONTRATTO DI SECUZIONE

Il contratto di appalto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico dell'operatore economico affidatario. Sono altresì a carico dell'operatore economico affidatario i diritti di segreteria nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio all'operatore economico affidatario nelle more della stipulazione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Dlgs 50/2016. Gli operatori economici concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve.

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'impresa pari ad Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso.

Art.21 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Anche l'offerta dell'operatore economico offerente non deve tener conto dell'IVA, se ed in quanto dovuta per legge.

Art.22 REFERENTI DEL COMUNE

Ogni Datore di Lavoro a supporto dell'attività in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha già individuato un referente istruttore tecnico dell'amministrazione, dei "Preposti e n° 1 R.L.S. per le attività connesse alla gestione del servizio.

Art. 23 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Lucca e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Toscana

Art. 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti in materia

Art.25 NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del c.c ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO